

Soggetti coinvolti:
Città Metropolitana di Torino
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino

Comune di Val di Chy
Via Aosta, 7 - 10039 Val di Chy (TO)



Titolo progetto:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDIFICIO IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI VAL DI CHY

CIG Z832C105AE

Livello di progettazione:

PROGETTO ESECUTIVO

D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50



PHI GROUP Srl - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Via Marsala 8, 10015, Ivrea (TO)
P.Iva/C.F. 10856420012
Capitale sociale: 50'000,00 € i.v.
Tel: +39 0125 641 261
Info@phi-group.it - www.phi-group.it

Titolo elaborato:

BOZZA DI CONTRATTO

Contenuto elaborato:

- ☐ Architettonico
- ☐ Strutturale
- ☐ Impianti elettrici
- ☒ Impianti termico condizionamento
- ☐ Impianti idrico fognario
- ☒ Impianto solare



Registration Number: IT-116466

Certificate No. 9512/0

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015

DOC.09

Scala	Codice:	Attività:	Revisione:	Tipologia doc:	Numero:	File di riferimento
—	XXX—2020	PE	002	DOC	04	2020.XXX_PE_002_DOC.04
Data:		Redatto		Verificato:		Validato:
06/08/2020		Arch. Andrea Tessari		<input checked="" type="checkbox"/> Arch. Dario Vineis		<input checked="" type="checkbox"/> Arch. Dario Vineis
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA				RESPONSABILE PROCEDIMENTO		
Comune di Val di Chy				Geom. Mara Guaita		
Firma				Firma		
DIREZIONE TECNICA		PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		PROGETTAZIONE STRUTTURE		PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Arch. Dario Vineis PHI GROUP Srl		Arch. Dario Vineis PHI GROUP Srl		Ing. Paolo Manassero PHI GROUP Srl		IMPRESA ESCUTRICE
Firma.....		Firma.....		Firma.....		
02		06/08/2020		Correzioni a seguito di incontro con committenza		
01		05/06/2020		Emissione documento		
Emissione/Revisione		Data		Riferimento emissione/revisione		

Comune di Val Di Chy

Città metropolitana di Torino

Repertorio: n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:

Adeguamento dell'edificio a servizio degli impianti sportivi.

Codice CUP: _____

Codice CIG: _____

Impresa: _____

L'anno **2020**, il giorno _____, del mese di _____, presso

l'ufficio _____ della residenza **comunale**, avanti a me _____, **se-**

gretario comunale del Comune di Val Di Chy, ove risiedo per la carica, autorizzato

ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente

costituiti:

il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale

interviene nella sua qualità di _____ del _____, **C.F./Partita**

IVA _____, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti

in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in _____ alla

via/piazza _____ (in seguito denominato "Stazione appaltante");

il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale

interviene nella sua **qualità di** _____ dell'impresa _____,

Partita IVA _____, domiciliato per la carica presso la sede della

stessa impresa in _____ alla _____ (in seguito denomi-

	nato "Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di -----, agli	
	atti.	
	I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo,	
	rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza	
	dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.	
	PREMESSO	
	- che con -----, n. ----- del ----- ese-	
	cutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di \$	
	Adeguamento dell'edificio a servizio degli impianti sportivi;	
	- che con successiva -----, esecutiva ai sensi di legge, si è preso at-	
	to dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi es-	
	senziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice	
	dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di	
	aggiudicare l'appalto mediante procedura -----, avvalendosi del	
	criterio del -----, con offerta -----, e di stipu-	
	lare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a -----;	
	- che il bando per la ----- è stato regolarmente pubblicato se-	
	condo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un impor-	
	to a base d'asta di Euro 108'633,28 , di cui Euro 1'200,00 relativi ai costi per la si-	
	curezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non	
	soggetti a ribasso;	
	- che il giorno -----, ad esito della procedura di gara, è stato dichia-	
	rato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente -----,	
	che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro -----	
	compresi i costi per la sicurezza di Euro 1'2000, oltre IVA 10%, per complessivi	

	Euro -----, (il contraente ha regolarmente indicato nella propria	
	offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi	
	dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità	
	dell'offerta);	
	- che con -----, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regola-	
	rità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impre-	
	sa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;	
	- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuri-	
	dica, tecnica e finanziaria del citato contraente;	
	- che i lavori sono finanziati con -----	
	- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri	
	di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono	
	state pubblicate nel seguente modo:	
	- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data -----;	
	- Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in data -----;	
	- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data -----;	
	- Bollettino Ufficiale Regione: in data -----;	
	- Quotidiani nazionali n° -----: -----	
	descrizione: -----;	
	- Quotidiani locali n° -----: -----;	
	descrizione -----;	
	- Indirizzo Internet: -----;	
	- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la ----- si è	
	costituita fideiussore con polizza n° -----, emessa in data -----	

	-----, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante --	
	-----, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni as-	
	sunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del pre-	
	sente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore ----- si	
	riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di	
	collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamen-	
	te a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione	
	appaltante e senza alcuna riserva;	
	ovvero	
	- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata garanzia de-	
	finitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico	
	garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le azien-	
	de autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;	
	ovvero	
	- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della	
	Stazione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affidamento	
	diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, e che	
	l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad un miglioramen-	
	to del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motivato: -----	
	-----.	
	- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del -----%,	
	così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè il	
	contraente	
	• ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:	
	- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI	

	ISO9000;	
	- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi	
	del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,	
	del 25 novembre 2009;	
	- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;	
	- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1°	
	un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI	
	ISO/TS 14067.	
	ovvero	
	- rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e	
	dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusi-	
	vamente da microimprese, piccole e medie imprese.	
	- che nei confronti del rappresentante del contraente ----- non risul-	
	tano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di preven-	
	zione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di do-	
	cumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,	
	n. 136.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con-	
	vengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 - Oggetto dell'appalto	
	1. Il/La -----, nella persona del -----, affida al con-	
	traente ----- e per essa al costituito sig. -----, che accet-	
	ta, l'appalto relativo ai lavori di Adeguamento dell'edificio a servizio degli impianti	

sportivi da eseguirsi in Comune di Val di Chy.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con -----, n. ----- del ----- esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel [D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici](#).

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è -----;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è -----.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ----- compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro **1'200,00**, oltre IVA 10%, per complessivi Euro -----.

2. Il contratto è stipulato a corpo con offerta ad unico ribasso.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

[1\)](#) non si potrà procedere alla revisione dei prezzi

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei la-

vori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e fino alla data **del 31 luglio 2021** è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal diret-

tore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere ----- da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

7. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni ----- dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 5 - Controlli

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

	Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed	
	in conformità al progetto ed al contratto.	
	Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione	
	dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con	
	il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la	
	specificata responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo	
	quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche	
	di questi.	
	Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressa-	
	mente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in partico-	
	lare:	
	- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del	
	subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in	
	materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;	
	- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,	
	dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo	
	105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti	
	in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.	
	Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori	
	Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m.	
	49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati	
	atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registra-	
	zione di tutti i fatti producenti spesa.	
	La contabilità dei lavori dovà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi in-	

	formatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.	
	I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministra-	
	zioni in appalto sono:	
	a) il giornale dei lavori;	
	b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;	
	c) le liste settimanali;	
	d) il registro di contabilità;	
	e) il sommario del registro di contabilità;	
	f) gli stati d'avanzamento dei lavori;	
	g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;	
	h) il conto finale e la relativa relazione.	
	La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire	
	la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peral-	
	tro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua di-	
	retta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui li-	
	bretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano ag-	
	giornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha	
	assistito al rilevamento delle misure.	
	Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di	
	procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutas-	
	se di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il diretto-	
	re dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovran-	
	no firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, po-	
	tranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal	
	contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono	

	considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il	
	numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere di-	
	stinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale	
	importanza.	
	Lavori a Corpo	
	Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di	
	un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di ca-	
	tegorie ritenute omogenee, all'articolo <i>"Importo del contratto"</i> è riportato il relativo im-	
	porto e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.	
	Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal	
	computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla ba-	
	se delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata	
	la quota parte effettivamente eseguita.	
	Art. 7 - Modifiche del contratto	
	Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere	
	autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste	
	dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere at-	
	tuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei	
	contratti all'art. 106, comma 1.	
	Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni	
	del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione	
	dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di en-	
	trambi i seguenti valori:	
	a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;	
	b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei setto-	

ri ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

	b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del	
	Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o	
	tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra appa-	
	recchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e	
	comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli di-	
	sguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di	
	cui al comma 7 del predetto articolo:	
	- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali	
	soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106,	
	comma 1, lettera e);	
	- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del pro-	
	getto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione	
	dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al com-	
	ma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;	
	c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle	
	situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e	
	s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le con-	
	cessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o	
	di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori	
	speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave	
	violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.	
	Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il con-	
	tratto con l'Appaltatore, sono:	

	a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,	
	sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo	
	92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;	
	b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale	
	del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.	
	Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:	
	a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qua-	
	lificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che di-	
	spona l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leg-	
	gi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sen-	
	tenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs.	
	n.50/2016 e s.m.i.	
	Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni	
	contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle	
	prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,	
	corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmen-	
	te, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la conte-	
	stazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici	
	giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del proce-	
	dimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero	
	scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su	
	proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.	
	Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un perio-	
	do di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzio-	

	ne dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può	
	chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si op-	
	pone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolunga-	
	mento della sospensione oltre i termini suddetti.	
	Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto	
	alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico	
	dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i ca-	
	si d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà	
	eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in	
	contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione ap-	
	paltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.	
	Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento del-	
	le prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato	
	degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il	
	contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero	
	delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stes-	
	sa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazio-	
	ne appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.	
	Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunica-	
	zione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Co-	
	dice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la	
	contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di	
	consistenza dei lavori.	
	In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure,	

in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, **per qualsiasi motivo**, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi con-

	sentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche	
	nell'ambito del quadro economico dell'opera;	
	b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;	
	c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;	
	d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.	
	Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti	
	Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al venti per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero	

	dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anti-	
	pazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritar-	
	di a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli	
	interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti pro-	
	ducenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rila-	
	sciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini	
	dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.	
	Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il	
	suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di	
	Euro 35'000,00 .	
	La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il	
	documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al	
	rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.	
	n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento	
	unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del	
	subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato	
	nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di paga-	
	mento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto	
	agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo	
	netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ri-	
	tenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'ap-	
	provazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica	
	di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al com-	

	ma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto	
	inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici	
	giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza del-	
	la richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in	
	corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo	
	importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute	
	al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.	
	Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per il pagamento rela-	
	tivo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti	
	dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed	
	espressamente concordato dalle parti -----.	
	I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del pro-	
	cedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'import-	
	to dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei	
	lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli	
	stessi.	
	Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i.	
	I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai	
	sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.	
	Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'arti-	
	colo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante	
	ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Città metropolitana di Torino	

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

I lavori devono avere inizio entro **5** giorni dalla stipula del presente contratto.

Il tempo per l'esecuzione è fissato in **180** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro ----- calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione.

	cuzione dell'appalto.	
	Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione	
	indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di	
	avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele	
	adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza	
	eccessivi oneri.	
	Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore	
	ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o	
	comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione	
	del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente	
	ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della	
	sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli	
	altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono	
	iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo	
	che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel	
	verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali	
	o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.	
	Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile	
	del procedimento ne dà avviso all'ANAC.	
	Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per	
	cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016	
	l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:	
	a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo	
	contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali	
	nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per	

	cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i	
	giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento	
	quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;	
	b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione	
	dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo	
	2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati	
	sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima so-	
	sensione;	
	c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti	
	rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esisten-	
	ti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei la-	
	vori;	
	d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui	
	fissati dalle vigenti norme fiscali.	
	Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel	
	termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere for-	
	mulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La ri-	
	sposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sen-	
	tito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.	
	Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qua-	
	lora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano	
	ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la	
	ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavo-	
	ri viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori	
	tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere,	

	dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della so-	
	sensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi	
	possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza	
	contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della sca-	
	denza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verba-	
	le, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale do-	
	vranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione par-	
	ziale, le opere sospese.	
	I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena	
	venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati	
	al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.	
	Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante	
	per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento	
	dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs.	
	n.50/2016 s.m.i.	
	Fino al 31 luglio 2021 , in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla	
	realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui	
	all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire,	
	esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le se-	
	guenti ragioni:	
	a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e	
	delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,	
	nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;	

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e s.m.i. (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro -----. [Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto](#), il contraente [ha fruito del beneficio](#)

della riduzione del -----% dell'importo garantito.

Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro ----- giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare escuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il ----- da -----, per un importo garantito di Euro -----, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro ----- per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 15 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizza-

	zione della stazione appaltante purché:	
	a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;	
	b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;	
	d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.	
	Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.	
	Art. 16 - Piani di sicurezza	
	Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.	
	Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori	
	Il contraente è obbligato:	
	- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e con-	

	cessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per	
	la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associa-	
	zioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative	
	sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connes-	
	so con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa an-	
	che in maniera prevalente;	
	- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assi-	
	stenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;	
	- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.	
	In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o	
	dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la	
	stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicu-	
	rativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta	
	dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liqui-	
	dazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato	
	di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolari-	
	tà contributiva.	
	Art. 18 - Specifiche modalità e termini di collaudo	
	Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i	
	servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di presta-	
	zioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato	
	ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.	

	Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi	
	i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei con-	
	tratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.	
	Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs.	
	50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo	
	ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione	
	è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento	
	non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.	
	Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo	
	gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplo-	
	razioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo stati-	
	co.	
	Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavo-	
	ro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.	
	Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà	
	disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa	
	dal residuo credito del contraente.	
	Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazio-	
	ne appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate	
	dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie	
	dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da	
	pagare.	
	In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'ese-	
	cuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme	
	degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 19 - Riserve e controversie

La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Fino al **31 luglio 2021** per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio

	consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio consultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808 -ter del codice di procedura civile. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.	
	<i>CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE</i>	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.	
	Art. 20 - Oneri diversi	
	Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:	
	- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi	

	tecnici ed amministrativi;	
	- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappalta-	
	tori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti	
	previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,	
	nonché copia del piano di sicurezza.	
	Art. 21 - Norme finali	
	Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a ca-	
	rico del contraente.	
	Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è	
	di Euro ----- oltre IVA. Il presente contratto è soggetto	
	alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR	
	26/10/72 n. 633 e s.m.i.	
	Il presente contratto è stipulato , a pena di nullità,	
	- con atto pubblico notarile informatico,	
	- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,	
	- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione ap-	
	paltante o mediante scrittura privata;	
	Art. 22 - Allegati	
	Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che	
	si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:	
	- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 anche se non	
	materialmente allegato ;	
	- il capitolato speciale d'appalto;	
	- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	- il computo metrico estimativo;	

- l'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero ----- fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere ----- e la ----- fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

(Il Dirigente)

(-----)

(Il Legale rappresentante)

(-----)

Il Segretario

(-----)